



Verbale di Assemblea Straordinaria del 19/09/2020

Oggi 19 settembre 2020, alle ore 16.30, presso la sede dell'Associazione di Volontariato "SOKOS ODV" in Via M. Gorki n. 12, 40128 Bologna, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti n. 25 soci e tre rappresentanti con delega. Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'Associazione Signor Corrado Fini, assume le funzioni di segretaria la Signora Rosanna Sagripanti.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa brevemente i soci circa le novità introdotte dalla nuova normativa (D. Lgs. N. 117/2017 – Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al Registro Regionale del Volontariato per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo ODV nella denominazione sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità, con 28 voti favorevoli, di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. N. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 17.50.

Segretaria

Rosanna Sagripanti

ASSOCIAZIONE SOKOS
IL PRESIDENTE
DR. CORRADO FINI

Il Presidente

Corrado Fini

Mail: info@sokos.it
Web: www.sokos.it
Tel. 051.0416380
Mob. 3486353323

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 6 OTT. 2020 Serie 3 al N° 6590

Via M. Gorki, 12
40128 - Bologna
C.F.92033740371

Gabriele Colella

ASSOCIAZIONE

SOKOS

per l'assistenza ad emarginati e immigrati

ODV

S T A T U T O

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E SEDE

- 1- E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato denominata "SOKOS per l'assistenza ad emarginati e immigrati ODV", operante senza fini di lucro.
- 2- La sede legale risiede nel Comune di Bologna. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 3- L'assemblea può costituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali, come pure uffici periferici e altre dipendenze anche in altri Comuni della Repubblica.

ARTICOLO 2 STATUTO

- 1- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2-Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
- 3-Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- 4-Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
- 5-Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ARTICOLO 3

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

TITOLO II SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento della solidarietà civile, sociale e culturale nel campo dell'assistenza ad emarginati ed immigrati, senza distinzione di razza, sesso, religione, ideologia e ceto sociale e della difesa e garanzia dei diritti dei popoli stranieri e degli individui deboli, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (*), ai principi della Organizzazione Mondiale della Sanità (**), alla Costituzione Italiana (artt. 1,2,3,13,25 ***) ed al Codice di Deontologia Medica (Decalogo ****)

(*) Art. 1 – "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Art.3 – Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Art. 25

– 1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale”.

(**)"La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattia o di infermità. Il possesso del migliore stato di salute conseguibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, qualunque siano la razza, la religione, le opinioni politiche e le condizioni economiche e sociali: la salute dei popoli è una condizione fondamentale per la pace e la sicurezza del mondo e dipende dalla collaborazione più stretta degli individui e degli Stati”.

(***)"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e l'interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

(****)"giuro di perseguire, come scopi esclusivi, la difesa e il recupero della salute fisica e psichica dell'uomo, il sollievo della sofferenza di attenermi nella mia attività i principi etici della solidarietà umana di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità condizione sociale e ideologia politica, di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbia bisogno”.

ARTICOLO 5

SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 4) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- 7) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione pone al centro delle sue attività:

- la realizzazione di un servizio socio-sanitario polispecialistico, senza fini di lucro, volto a garantire la tutela della salute a tutti coloro che vedano precluso questo diritto
- l'accoglienza

- lo studio e la ricerca
- promozione del diritto alla salute
- la creazione di un luogo di incontro fra diverse esperienze e culture
- l'instaurazione di rapporti interculturali con i paesi fonte di immigrazione
- la costituzione di un comitato scientifico per la raccolta e l'elaborazione di dati socio- sanitari
- la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento nei settori dei problemi sociali e sanitari
- la raccolta di farmaci e materiale sanitario inerente l'attività svolta
- le iniziative editoriali, culturali, strumentali allo scopo sociale
- l'educazione alle conoscenze e all'uso dei servizi socio-sanitari
- le attività ricreative e di servizi organizzativi per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale
- le attività culturali quali tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o, comunque, di interesse per i soci
- le attività di formazione quali preparazione, aggiornamento e perfezionamento, attraverso corsi specifici, in particolare nel campo delle scienze sociali e umane dei soci- e volontari dell'Associazione per garantire una maggiore efficacia dell'attività istituzionale
- la costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca
- le attività editoriali quali pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche, divulgazione di materiale informativo.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nel bilancio.

TITOLO III ADERENTI

ARTICOLO 6 SOCI

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche ammesse, previa domanda al Consiglio Direttivo, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto, che partecipano attivamente, responsabilmente e continuativamente alla realizzazione delle suddette finalità prestando la loro attività disinteressata a favore dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato. I Soci devono rendere servizio senza fine di lucro, né diretto né indiretto attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- 1. FONDATORI**
- 2. ORDINARI**

SOCI FONDATORI:

Sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

SOCI ORDINARI

Sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

**ARTICOLO 7
ASPIRANTE ASSOCIATO**

1. L'aspirante associato deve presentare domanda di iscrizione, su apposito modulo, indirizzata al Presidente dell'Associazione, che deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione, ed i dati necessari all'ammissione: fotocopia certificato di abilitazione (solo per le professioni sanitarie) curriculum vitae e fotografia formato tessera.

2. All'aspirante associato verranno consegnate copie aggiornate dello Statuto, della storia dell'Associazione, delle disposizioni vigenti e del materiale necessario allo svolgimento dell'attività.

3. Per decidere sull'ammissione degli aspiranti soci verranno presi in considerazione i seguenti requisiti:

la frequenza obbligatoria fino a tre mesi a cadenza settimanale dell'ambulatorio in qualità di frequentatore affiancato ai soci presenti (con divieto assoluto di svolgere attività clinica e burocratica autonoma di ogni tipo e partecipazione alle altre attività sociali dell'Associazione).

L'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione di un nuovo associato sono deliberati dal Consiglio Direttivo e tale delibera è inappellabile.

4. Non è ammessa la domanda di chi ricopre cariche in associazioni, organizzazioni, enti le cui finalità ed obiettivi siano in contrasto, in concorrenza o in conflitto con le finalità dell'Associazione.

5. L'accoglimento della domanda è comunicato all'associato e il nominativo del nuovo aderente viene annotato nel libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo dopo che lo stesso ha versato la quota associativa annuale.

6. Il diniego dell'ammissione espresso dal Consiglio Direttivo al richiedente associato deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni.

7. Solo quando la posizione dell'aspirante associato sia stata regolarizzata, questi diventa associato a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'Associazione.

8. Le richieste di ammissione ad associato comportano, automaticamente, l'accettazione dello Statuto, del regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

**ARTICOLO 8
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto:

1. di partecipare all'assemblea e di voto

2. di eleggere i componenti degli organi associativi e di concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi
3. di chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto
4. di conoscere i programmi dell'Associazione ed essere informati sull'attività associativa
5. di formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto
6. di farsi rappresentare in assemblea
7. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi
8. di partecipare, per conto dell'Associazione, ad iniziative esterne previa approvazione del Consiglio Direttivo o del Presidente
9. di consultare presso la sede dell'Associazione libri, verbali e, previo rimborso delle relative spese, di trarne copia.

DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

1. al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi associativi secondo le competenze statutarie, anche se l'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario
2. a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro,
3. ad un atteggiamento corretto verso gli altri soci, verso tutti coloro che si rivolgono all'Associazione e verso l'esterno, che deve essere animato da rispetto, spirito di solidarietà di collaborazione ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale e a non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione, astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione,
4. alla tutela della sede sociale ivi compresi strumenti, attrezzature e a garantirne il buon funzionamento,
5. al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo,
6. a comunicare ed ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo o del Presidente per ogni tipo di iniziativa svolta per conto dell'Associazione (interviste, pubblicazioni, convegni, iniziative editoriali, pubbliche e politiche e rapporti con enti, associazioni e privati),
7. a comunicare e condividere l'andamento e i risultati delle iniziative intraprese che diverranno parte integrante del materiale del centro di documentazione dell'Associazione
8. ad usare la locuzione "Associazione Sokos per l'assistenza ad emarginati e immigrati "ODV" in qualsiasi comunicazione o attività rivolta al pubblico
9. a depositare presso l'Associazione tutto il materiale prodotto da ricerche e attività realizzate con dati e attività dell'associazione
10. a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

E' fatto divieto assoluto di prendere parte a qualsiasi tipo di iniziativa ove si prefigurino interessi personali, politici ed economici utilizzando lo status di associato dell'Associazione.

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La perdita della qualità di associato avviene per:

- a- recesso che deve essere comunicato da parte dell'associato in forma scritta all'Associazione.
- b- decesso o sopravvenuta impossibilità di prestare la propria opera

- c- inadempimento, mancato rispetto delle regole statutarie, comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
 - d- mancato versamento della quota associativa entro l'assemblea di approvazione del bilancio
 - e- inattività protratta per più di sei mesi senza giustificata comunicazione al Consiglio Direttivo
 - f- qualsiasi iniziativa che coinvolga l'Associazione, presa arbitrariamente senza autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente
 - g- assunzione di cariche in associazioni o in organizzazioni le cui finalità ed obiettivi possano essere in contrasto, in concorrenza o in conflitto con le finalità dell'Associazione.
1. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso comunicato dall'associato nella prima riunione utile. Il Presidente provvede ad annotare il recesso dell'associato nel libro dei soci.
 2. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima della delibera di esclusione nei casi di cui alle lettere c- ed f- l'associato ha facoltà di replica rispetto ai rilievi presentati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente provvede ad annotare nel libro dei soci l'avvenuta esclusione dell'associato.
 3. Nel caso in cui un associato receduto o escluso rivesta una carica sociale, questi decade dalla stessa immediatamente ed automaticamente.
 5. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. L' associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO IV ORGANI

ARTICOLO 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a- Assemblea degli associati
- b- Presidente
- c- Consiglio Direttivo
- d- Organo di Controllo (organo facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1 – E' composta da tutti gli associati dell'Associazione (Soci fondatori e Soci ordinari).



2 - Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria degli associati almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

3 - Il Presidente convoca altre assemblee in sessioni ordinarie o straordinarie quando lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un numero di associati pari ad almeno un decimo degli aventi diritto presentino richiesta motivata al Presidente per motivi inerenti l'attività dell'Associazione.

4 - Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di avviso scritto, per lettera non raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici allegando l'avviso di convocazione, a tutti gli associati, nonché mediante affissione della convocazione nella apposita bacheca nella sede sociale, almeno 15 giorni (di calendario) prima dell'assemblea.

5 - L'avviso di convocazione deve avere i seguenti dati:

- giorno, ora, sede della prima convocazione
- giorno, ora e sede della eventuale seconda convocazione
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno che saranno trattati nella seduta
- elenco degli eventuali associati esclusi con indicazione del motivo
- un prospetto per eventuale delega a terzi nel caso in cui l'associato non possa parteciparvi personalmente (massimo una delega per persona).

6 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

ARTICOLO 11

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

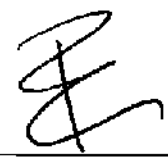
1 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) degli associati con diritto al voto. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati con diritto al voto.

2 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

3 - Le modifiche dello statuto dell'Associazione sono deliberate in Assemblea straordinaria validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

4 - Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum richiesto ai punti PRECEDENTI 2) e 3) l'assemblea viene riconvocata in una data successiva.

5 - Tutte le decisioni vengono prese a voto palese tranne quelle riguardanti persone.



6 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Associazione sono riportate in un verbale, redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo oppure da un componente dell'assemblea appositamente delegato e sottoscritto dal Presidente.

7- Tutti i verbali sono conservati in apposito libro sociale tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- nomina, sostituisce e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la rielezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica i regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo.
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale e approva i programmi delle attività da svolgere;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 13 DECISIONI ASSEMBLEARI

Le decisioni validamente assunte dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti gli associati compresi i dissenzienti e gli assenti.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 PRESIDENTE

1 -Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è scelto tra gli associati.

2 -Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Assemblea.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare

entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

3 -I suoi compiti sono (in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

- a- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
- c- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo
- d- deliberare sull'ammissione di nuovi associati, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- e- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- f- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea, curare che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli aderenti;
- g- su delega espressa dell'Assemblea, nomina e revoca il Direttore Sanitario.

4 -Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive. Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente.

5 -Il Presidente può essere revocato dalla Assemblea degli associati con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

ARTICOLO 15 DIRETTORE SANITARIO

1 -Il Direttore Sanitario è scelto tra gli associati aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente che può disporre la revoca.

2 -Il Direttore Sanitario è responsabile delle attività ambulatoriali e ne coordina il buon funzionamento.

ARTICOLO 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente dell'Associazione
- Il Direttore Sanitario (eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente secondo le modalità previste dal precedente art.15)
- Cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli associati con l'attribuzione delle seguenti cariche:
 - il Vice-presidente
 - il segretario tesoriere
 - il direttore amministrativo di segreteria
 - il responsabile di ricerca e aggiornamento
 - il responsabile dei progetti sul territorio

2 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente.

3 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente

successiva.

Nel caso in cui più della metà del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 17

CONVOCAZIONE , QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta o anche per il tramite di ausili telematici allegando l'avviso di convocazione da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

2 - Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno , o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

3 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque componenti fra i quali il Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente .

4 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I voti dei sette componenti il Consiglio Direttivo hanno tutti uguale valore in sede di votazione.

5 - I verbali di adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

6 - I verbali vengono conservati in apposito libro sociale tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva degli altri organi sociali e comunque sia di ordinaria amministrazione.

2 - In particolare il Consiglio Direttivo:

a - delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto e dal Regolamento;

b - convoca l'assemblea su richiesta di 1/10 degli associati;

c - osserva, fa osservare e cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d - attribuisce le cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;

e - delibera sull'esclusione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;

f - delibera sui provvedimenti di esclusione dei Soci;

g - predispone il bilancio annuale;

h - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

i - vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali, coordina e provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea;

l - delibera le spese dell'Associazione;

m - redige, delibera e notifica gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni.

ARTICOLO 19

ORGANO DI CONTROLLO (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla Legge,

ha forma collegiale o monocratica.

Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non associati, sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, l'Organo di Controllo può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 20 INDICAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E DEL PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività, progetti e programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- 
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, eventi, ricorrenze, sottoscrizioni anche a premi);
 - 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla Associazione stessa.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dagli aderenti.

ARTICOLO 21

SCIOGLIMENTO E DOVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1 – In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto , previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 , comma, del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore previa delibera dell'Assemblea Ordinaria.

2 – I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI

BILANCIO E LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 22

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

3- Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta.

4 - Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Associazione almeno venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente

5 - Il bilancio sociale viene redatto al raggiungimento delle soglie di legge con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO VII CONVENZIONI

ARTICOLO 24 DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI

1 - Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

TITOLO VIII ASSICURAZIONI

ARTICOLO 25 ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

E

1 – Gli aderenti all'Associazione sono assicurati secondo le norme inerenti le Associazioni di Volontariato e secondo le norme del regolamento.

TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ARTICOLO 26
RAPPORTI CON ENTI DIVERSI

1 – L'Associazione coopera con altri soggetti privati e partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27
DISPOSIZIONI FINALI

1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ASSOCIAZIONE SOKOS
IL PRESIDENTE
DR. CORRADO FINI

Corrado Fini

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

..... allegato dell'att
6590 serie 3

